



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI**

Alla cortese attenzione di
Tutti i Dipendenti

SCADENZA: 22.1.2026

DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2025 - AVVISO CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO (C.D. 150 ORE) AI SENSI DELL'ART. 46 CCNL 2016-2018 DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI.

LA SOPRINTENDENTE

VISTO il Decreto della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 1221 del 29.07.2025 di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direzione della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli all' arch. Paola Ricciardi;
CONSTATATO CHE l'infrascritto decreto direttoriale di nomina del 29.07.2025 n. 1221, all'art. 2, lett. a) espressamente dispone che la scrivente debba «assicurare il corretto ed efficace svolgimento delle attività dell'Istituto attraverso l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'Ufficio ed il costante monitoraggio delle attività stesse»;
RICHIAMATO il d. p. r. 10 gennaio 1957, n. 3 per le disposizioni ancora vigenti ed il già menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
VISTO l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
LETTO il d.p.r. n. 395 del 23/08/1988;
VISTA la legge 20 maggio 1970 n. 300 recante lo *Statuto dei lavoratori*;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*
LETTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
VISTI gli articoli 4-12 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
VISTO l'art. 46 del CCNL del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018 rubricato *Diritto allo studio*;
VISTO E CONSIDERATO il parere dell'ARAN n. CFC48 che concerne la materia dell'arrotondamento per gli enti di piccole dimensioni: "Nel caso di enti di piccole dimensioni, quindi, se in applicazione di detto principio il risultato aritmetico dovesse portare ad un valore decimale di poco superiore allo 0 (ad esempio 0,2) il beneficio in parola potrà essere riconosciuto ad un solo lavoratore";
RITENUTO di dover determinare, per l'anno solare, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili sulla base del 3% della consistenza organica complessiva di fatto della Sabap-Na-Met relativo all'anno 2026;

AVVISA

i dipendenti in servizio presso la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI (di seguito, per brevità, anche SABAP NA

1/2



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L' AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

Piazza Plebiscito 1 (Palazzo Reale) – 80132 – Napoli

Tel. 081.5808314 (segreteria Soprintendente)

E-mail: sabap-na-met@cultura.gov.it; PEC: sabap-na-met@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI**

MET) della possibilità della concessione dei permessi per l'esercizio del diritto allo studio ai sensi dell'art. 46 CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali.

Il presente avviso è rivolto al personale dipendente con rapporto di lavoro:

- a tempo indeterminato e pieno o *part-time* (al quale sarà concesso un numero di ore di permesso per il diritto allo studio, proporzionato all'orario di lavoro);
- a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, al quale sarà concesso un numero di ore di permessi per diritto allo studio, proporzionato alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;
- in "comando" presso questa Soprintendenza;
- in "distacco" presso questa Soprintendenza.

Ai dipendenti iscritti a corsi universitari con lo *status* di studente a tempo parziale, i permessi sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso e quella stabilita per lo studente a tempo parziale.

Il presente avviso viene emanato al fine di individuare i dipendenti che potranno beneficiare dei permessi relativi al diritto allo studio (cc.dd. 150 ore) per la frequenza di corsi e per il sostenimento degli esami per l'anno 2026.

Le ore di permesso possono essere utilizzate esclusivamente per:

- la partecipazione alle lezioni ed attività didattiche che si svolgano in tempo reale (modalità sincrona) ed in concomitanza con l'orario di lavoro;
- il sostenimento degli esami che si svolgano in tempo reale (modalità sincrona) in concomitanza con l'orario di lavoro.

Non spettano, invece, per le attività di studio e di preparazione agli esami, per attendere ai diversi impegni che il corso comporta né per la partecipazione a lezioni in orario serale o, comunque, al di fuori dell'orario di lavoro settimanale.

Per quanto concerne le **università telematiche** è necessario fare riferimento alla Circolare n. 12 del 2011, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in virtù della quale:

"Un aspetto particolarmente discusso è quello relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. In proposito, anche alla luce di quanto precisato dall'ARAN in più di un'occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. È chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro".

Difatti, come è orientamento consolidato dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (da ultimo si veda orientamento applicativo CFL 212 del 28 marzo 2023 per il comparto Funzioni locali contenente richiami ai principi generali applicabili alla materia), *"si ammettere la fruizione dei suddetti permessi soltanto se la partecipazione alle lezioni avviene in modalità sincrona, con l'esclusione, di conseguenza, delle modalità asincrone, ossia, l'esclusione della partecipazione a lezioni registrate".*

In altri termini, l'ammissione alla fruizione dei benefici in parola è consentita solo ed esclusivamente quando la lezione in via telematica avviene in tempo reale e, quindi, NON PUÒ SUBIRE DIFFERIMENTO.

2/2



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L' AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

Piazza Plebiscito 1 (Palazzo Reale) – 80132 – Napoli

Tel. 081.5808314 (segreteria Soprintendente)

E-mail: sabap-na-met@cultura.gov.it; PEC: sabap-na-met@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI**

L'assenza dal servizio deve essere documentata da apposita dichiarazione della scuola/università che attesti l'effettiva partecipazione alle lezioni/attività. **NEL CASO DI LEZIONI TELEMATICHE, L'ATTESTAZIONE DEVE CONTENERE LA DICHIARAZIONE DELLA LEZIONE IN MODALITÀ SINCRONA.** Secondo, infatti, l'Orientamento ARAN, AGF-032 del 20 giugno 2012: *“nel caso in cui il dipendente sia in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative ... in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni.”*

REQUISITI DI AMMISSIONE:

I requisiti di ammissione, da possedere alla data di scadenza del presente bando, sono:

- 1) essere dipendente della Sabap-Na-Met alla data del 30.11.2025;
- 2) essere iscritto a scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o ad istituti universitari per la frequenza di corsi per il conseguimento di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché di Master universitari;
- 3) per gli studenti universitari, essere iscritti agli anni di durata legale del corso di laurea.

Nel caso di scuole o corsi universitari che prevedono un termine di iscrizione successivo a quello di scadenza del presente avviso, i dipendenti saranno ammessi con riserva di presentazione della documentazione richiesta prima dell'inizio dei corsi, ai sensi dell'art. 46 del CCNL.

Qualora il dipendente, giusta disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 aprile 2022, n. 33, sia iscritto contemporaneamente a due corsi di istruzione universitaria, la domanda di permessi di studio potrà essere presentata per un solo corso; in tal caso le ore di permesso di studio, se assegnate, dovranno essere utilizzate esclusivamente per le attività riferibili al corso dettagliatamente indicato nell'istanza.

DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:

Il personale dipendente interessato deve presentare apposita domanda secondo l'allegato A al presente avviso.

Alla domanda deve essere allegato:

- a) il certificato di iscrizione alla scuola o istituto che si intende frequentare o dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione al corso o istituto, munita di copia fotostatica del documento di identità;
- b) per i corsi universitari, quietanza di pagamento della tassa di iscrizione o la dichiarazione attestante il numero di esami previsti nel piano di studi da sostenere nell'anno accademico.

I dipendenti che hanno presentato domanda non completa della documentazione richiesta, verranno autorizzati alla fruizione del beneficio solo al momento della regolarizzazione della domanda.

Il termine di scadenza del presente avviso è fissato alla data del 22.01.2026.

La domanda può essere presentata o direttamente agli uffici protocollo o inoltrata tramite e-mail al seguente indirizzo: sabap-na-met@cultura.gov.it

Gli adempimenti relativi all'esame delle domande pervenute ed alla conseguente ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto allo studio verranno effettuati dalla Soprintendente, architetto Paola Ricciardi.



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI**

Qualora il numero delle richieste pervenute alla data di scadenza del bando fosse superiore al contingente previsto, i dipendenti che potranno usufruire dei permessi relativi al diritto allo studio verranno individuati rispettando l'ordine di priorità previsto dall'art. 46 CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali.
A tal fine sarà predisposta apposita graduatoria sulla base della documentazione acquisita.

GRADUATORIA.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%, la concessione dei permessi verrà riconosciuta secondo i criteri di priorità stabiliti nell'art. 46 del CCNL 2016/2018.

CRITERI CUI ATTENERSI PER LA CONCESSIONE

Si rappresenta che i criteri cui occorre attenersi per la concessione dei permessi di studio retribuiti, per l'anno 2026, sono contenuti all'interno del disposto dell'articolo 46 rubricato "*Diritto allo studio*" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018 il

cui testo si riporta a seguire:

Art. 46 Diritto allo studio

"1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno. Le amministrazioni articolate sul territorio provvedono a ripartire il contingente di personale di cui al presente comma tra le varie sedi.

2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.

Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della legge n. 300 del 1970.

4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti di cui al comma 12 del presente articolo.

7. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.

4/2



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L' AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

Piazza Plebiscito 1 (Palazzo Reale) – 80132 – Napoli

Tel. 081.5808314 (segreteria Soprintendente)

E-mail: sabap-na-met@cultura.gov.it; PEC: sabap-na-met@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI**

8. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.

10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 31, comma 1 lettera a)

12. I permessi di cui al presente articolo sono fruiti, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia”.

MODALITÀ DI FRUIZIONE.

Il personale che sarà autorizzato a fruire dei permessi è tenuto:

- a presentare preventiva richiesta con congruo anticipo;
- a presentare idonea certificazione in ordine alla frequenza delle lezioni e agli esami finali sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza della certificazione, i permessi utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali, con conseguente recupero degli emolumenti percepiti, o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Parimenti si procederà nel caso in cui, senza adeguata motivazione, non si frequenti regolarmente il corso o lo si abbandoni.

I dipendenti iscritti ai corsi universitari telematici dovranno presentare un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, certifichi in quali giorni il dipendente ha frequentato personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica (videoconferenza), in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative, e che solamente in quel determinato orario (coincidente con quello di lavoro) il dipendente poteva seguire le lezioni.

DECADENZA DAL DIRITTO:

Sono causa di decadenza del diritto in tutto o in parte:

- a) La mancata presentazione del certificato di iscrizione al corso di studi dichiarato.
- b) La mancata presentazione del certificato di frequenza alle lezioni del corso dichiarato.
- c) La mancata presentazione dei certificati di sostenimento degli esami, ancorché con esito negativo.

Nelle ipotesi suddette i permessi retribuiti già utilizzati verranno considerati d'ufficio come aspettativa per motivi personali, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa di legge e contrattuale vigente.

Responsabile del procedimento è il dott. Carmine Ardolino Responsabile dell'ufficio Personale



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI**

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il presente bando è pubblicato nell'home page del sito web della Soprintendenza e all'interno della sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi e avvisi”, nonché notificato, a mezzo protocollo, a tutto il personale dipendente.

La Soprintendente
Arch. Paola Ricciardi